



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

Centrale Acquisti

### DECRETO DEL DIRIGENTE

**G078\_2021 – Affidamento, a mezzo accordo quadro per la durata di anni due ex art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, della fornitura di animali per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61) in Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, per le esigenze dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze - Importo complessivo dell'accordo quadro € 200.000,00 + IVA di Legge. Oneri di sicurezza pari a € 0,00 – CIG 9181769B77**

*Il Dirigente,*

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO l’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016;

VISTO l'articolo 1 comma 512 della Legge n. 2081 del 28/12/2015 in tema di obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico della P.A.;

VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze”;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1121 del 29 dicembre 2020 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021”, che prevede il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC. dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che l’acquisto in oggetto risulta inserito nel documento di programmazione biennale di servizi e forniture 2021-2022, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del DM MIT n. 14/2018 e successivi aggiornamenti;

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 15/12/2021 verbale



n13/2021, conservata agli atti, di nomina del RUP dott.ssa Angela Nutini, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze e del DEC Prof.ssa Romina Nassini;

VISTO l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della Salute che approva all'unanimità l'affidamento, in esclusività tecnica e di ricerca, della fornitura di animali per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento, tramite accordo quadro, per un importo complessivo di euro 200.000,00 oltre IVA di legge, presunto e non garantito, alla società CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L, Via Indipendenza 11, 23885 Calco (Lecco), P.I e C.F. 00887630150, per motivi legati alla continuità della ricerca in laboratorio, meglio specificati in relazione scientifica allegata;

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Angela Nutini, trasmessa con nota prot.n. 0079956 del 11/04/2022 (**Allegato 1**) dalla quale si evince:

- la necessità, a quanto dichiarato dai responsabili scientifici proff. Chiarugi, Geppetti, Nassini e Passani, con nota allegata alla relazione del RUP, che l'affidamento sia effettuato a favore del fornitore CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L, Via Indipendenza 11, 23885 Calco (Lecco), P.I. e C.F. 00887630150, per motivi tecnici legati alla ricerca subordinatamente al fatto che esperimenti, precedentemente condotti nei laboratori del Dipartimento, sono stati effettuati con animali provenienti dagli stessi allevamenti;
- che alla luce della variabilità esistente tra i vari ceppi di animali (ampiamente descritta dalla letteratura scientifica) si rende necessario l'acquisto di animali da laboratorio presso i medesimi allevamenti al fine di mantenere una continuità sperimentale all'interno del medesimo progetto scientifico e di ricerca;
- che l'importo complessivo, presunto e non garantito, dell'accordo quadro è stimato in € 200.000,00 + IVA di Legge, da aggiudicarsi mediante ribasso percentuale unico che la società rimetterà nella trattativa diretta tramite MEPA;
- che l'accordo quadro sarà contabilizzato "a misura" sulla base dei prezzi unitari del Listino 2022 Charles River Laboratories Inc, ribassati dalla percentuale unica di sconto offerto sul portale MEPA;
- che la copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dai fondi di ricerca, varia origine, dei docenti che richiederanno di volta in volta l'acquisto dei prodotti dell'AQ sulla voce di bilancio



CG.04.01.02.01.05.01 e da altri fondi presenti e futuri che verranno eventualmente individuati in seguito anche da altri docenti del DSS.

VISTA la dichiarazione del RUP di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto e di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata;

DATO ATTO che non sono stati ravvisati dal RUP rischi interferenziali e che pertanto non sono previsti oneri di sicurezza e non è stato predisposto il DUVRI;

DATO ATTO che è richiesto, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016, il pagamento della garanzia definitiva;

DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto dovranno essere eseguite le verifiche di legge previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 91 del D. Lgs. 159/2011;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

### **DECRETA**

- a) di affidare ai sensi dell'art. dell'art. 63 c. 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, alla società CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L, Via Indipendenza 11, 23885 Calco (Lecco), P.I. e C.F. 00887630150, l'accordo quadro per la fornitura di animali per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento, di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61) in attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, per un importo complessivo, presunto e non garantito, stimato in € 200.000,00 + IVA di Legge, da aggiudicarsi mediante ribasso percentuale unico sui prezzi unitari del listino 2022;
- b) la copertura finanziaria della spesa sarà assicurata dai fondi di ricerca, varia origine, dei docenti che richiederanno di volta in volta l'acquisto dei prodotti dell'AQ sulla voce di bilancio CG.04.01.02.01.05.01 e da altri fondi presenti e futuri che verranno eventualmente individuati in seguito anche da altri docenti del DSS.



- c) di dare atto che l'importo del contributo ANAC di € 225,00 dovuto dalla Stazione Appaltante graverà sul medesimo fondo;
- d) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016, attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica MEPA in modalità trattativa diretta;
- e) ai sensi art. 8 L. 120/2020, è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
- f) di procedere alla pubblicazione della presente Determina:
  - all'Albo Ufficiale di Ateneo (<https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html>), sul profilo web della Stazione Appaltante, sezione "Amministrazione trasparente";
  - sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di Legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016 e D. Lgs. 33/2013)

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Allegati:

1. Relazione del RUP;
2. Relazione di esclusività tecnico/scientifica;
3. CSA.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DSS**

DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE DELLA SALUTE

**Oggetto:** Affidamento, a mezzo accordo quadro di durata biennale, della fornitura di animali per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61)  
CIG 9181769B77  
**PROCEDURA AFFIDAMENTO ART. 63 C. 2 LETT. B**

## RELAZIONE

### Responsabile Unico del Procedimento

La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta Angela Nutini in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricata con delibera del Consiglio di Dipartimento n. 13/2021 del 15/12/2021 per la fornitura di animali da laboratorio

### Descrizione della fornitura richiesta e motivazioni

L'obiettivo della fornitura è l'acquisizione di animali da laboratorio e gestione di colonie per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli studi di Firenze.

In base a quanto dichiarato dai responsabili scientifici proff. Chiarugi, Geppetti, Nassini e Passani in allegata relazione, l'affidamento viene effettuato con procedura negoziata senza bando a favore di unico fornitore CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA S.R.L, Via Indipendenza 11, 23885 Calco (Lecco), P.I. e C.F. 00887630150, essendo attestata assenza di concorrenza per motivi tecnici legali alla ricerca con la seguente motivazione:

la fornitura può essere eseguita unicamente dall'indicato fornitore, subordinatamente al fatto che esperimenti precedentemente condotti nei nostri laboratori sono stati effettuati con animali provenienti dagli stessi allevamenti.

Alla luce della variabilità esistente tra i vari ceppi di animali (ampiamente descritta dalla letteratura scientifica) si rende necessario l'acquisto di animali da laboratorio presso i medesimi allevamenti al fine di mantenere una continuità sperimentale all'interno del medesimo progetto scientifico e di ricerca.

Sulla base delle necessità e motivazioni sopra richiamate, si è pervenuti alla determinazione dell'importo di affidamento per un importo pari a € 200.000,00 e non sono stimati oneri di sicurezza

La copertura finanziaria della spesa è assicurata dai progetti di ricerca dei vari docenti che richiedono di volta in volta l'acquisto sulla voce di bilancio CG.04.01.02.01.05.01 e da altri fondi presenti e futuri che verranno eventualmente individuati in seguito anche da altri docenti del DSS.

Il Direttore di Esecuzione del contratto è nominato ed individuato nella persona della prof.ssa Romina Nassini.



## DICHIARA

che il suddetto acquisto è stato inserito nella programmazione acquisti.

Il RUP, con riferimento alle funzioni di **Responsabile Unico svolte in seno al Procedimento** indicato in epigrafe, dichiara

- a) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l'imparzialità e l'indipendenza rispetto alla procedura;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2016 né in situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto;
- c) di impegnarsi a notificare tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate ai precedenti punti a) e b) che dovesse sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata.

## PROPONE

Di attivare la procedura in oggetto e la relativa documentazione progettuale, con trasferimento della stessa all'Unità di processo Centrale Acquisti per l'espletamento della procedura di appalto e la relativa contrattualizzazione.

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Allegati:*

- 1) Capitolato speciale di appalto;
- 2) Relazione scientifica



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

**DSS**  
DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE DELLA SALUTE

Al Direttore del DSS

Al RAD del DSS

Con la presente si notifica la necessità di procedere alla stipula di un Accordo Quadro:

**Accordo Quadro per animali da laboratorio**

**dalla Ditta: Charles River Laboratories**

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 la fornitura può essere eseguita unicamente dall'indicato fornitore, subordinatamente al fatto che esperimenti precedentemente condotti nei nostri laboratori sono stati effettuati con animali provenienti dagli stessi allevamenti.

Alla luce della variabilità esistente tra i vari ceppi di animali (ampiamente descritta dalla letteratura scientifica) si rende necessario l'acquisto di animali da laboratorio presso i medesimi allevamenti al fine di mantenere una continuità sperimentale all'interno del medesimo progetto scientifico e di ricerca.

In fede

Prof. Alberto Chiarugi

Prof.ssa M. Beatrice Passani

Prof. Pierangelo Geppetti

Prof.ssa Romina Nassini

## CAPITOLATO NORMATIVO E PRESTAZIONALE

**G078\_2021 – Affidamento, a mezzo accordo quadro per la durata di anni due, della fornitura di animali per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61) in Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici - CIG 9181769B77**

### INDICE

- 1) Oggetto dell'accordo quadro – descrizione della prestazione;
- 2) Corrispettivo dell'accordo quadro;
- 3) Condizioni generali e particolari - Norme regolatrici dell'accordo quadro;
- 4) Ordine di prevalenza delle norme contrattuali;
- 5) Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro;
- 6) Responsabile del servizio/fornitura;
- 7) Consegna della fornitura;
- 8) Termini per l'esecuzione della fornitura;
- 9) Sicurezza;
- 10) Subappalto;
- 11) Cauzione definitiva
- 12) Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria;
- 13) Assicurazioni obbligatorie del personale;
- 14) Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione;
- 15) Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) Varianti - Adeguamento e revisione dei prezzi;
- 17) Sospensioni;
- 18) Cessione dell'accordo quadro;
- 19) Cessione del credito;
- 20) Recesso;
- 21) Cause di risoluzione dell'accordo quadro;
- 22) Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria;
- 23) Spese dell'accordo quadro e oneri fiscali;
- 24) Stipula del contratto in forma elettronica;
- 25) Trattamento dati personali
- 26) Patto di integrità;
- 27) Documenti che fanno parte dell'accordo quadro.

### **Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro – descrizione della prestazione**

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento della fornitura di animali per ricerca sperimentale in campo biomedico e materiale di mantenimento, di cui al D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61) in attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici- per le esigenze dei docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Firenze.

Il presente accordo quadro definisce la fornitura e le modalità di espletamento.

Con la conclusione dell'accordo quadro l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi della fornitura e dei servizi connessi che successivamente saranno richiesti ai sensi del presente accordo quadro entro il limite massimo previsto quale corrispettivo ed entro il periodo di vigenza dello stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare le forniture e i servizi connessi nei limiti di importo previsti dall'accordo stesso.

Le forniture e i servizi connessi che saranno richiesti di volta in volta secondo le modalità dettate nel capitolato speciale di appalto, sono da considerarsi a misura.

Le forniture saranno ordinati con le seguenti modalità:

– gli ordini saranno inviati dalla stazione appaltante a mezzo posta certificata o mail all'operatore economico aggiudicatario che sarà tenuto ad eseguirli nei tempi e nei modi indicati. Gli ordini

dovranno riportare la firma del responsabile della struttura ordinante, l'operatore economico aggiudicatario non dovrà eseguire gli ordini non firmati.

Gli interventi di cui al presente capitolato riguarderanno la fornitura di:

- Animali da laboratorio, rientranti nell'elenco di cui all'allegato 1 del D. Lgs. n. 26/2014;
- Mantenimento colonie.

Il DSS provvederà ad inviare gli ordini e a monitorare l'importo massimo dell'accordo quadro.

## **Art. 2 – Corrispettivo dell'accordo quadro**

Il DSS procederà a stipulare con l'aggiudicatario un accordo quadro, di durata biennale, per la fornitura di quanto all'art. 1, in relazione alle esigenze espresse dal proprio personale docente e ricercatori in relazione alla ricerca.

L'ammontare complessivo per l'intera durata del contratto, presunto e non garantito, posto a base di gara, è stimato fino ad un massimo di **€ 200.000,00 oltre IVA**, comprensivo di ogni prestazione richiesta per l'effettuazione del presente accordo quadro, quali le spese di imballaggio, trasporto e facchinaggio.

L'importo dell'accordo quadro è stabilito dai prezzi unitari, del Listino prezzi 2022 Charles River Laboratories Inc, ribassato della percentuale di sconto, offerta in sede di gara.

Il valore effettivo dell'Accordo quadro sarà determinato dal fatturato, al netto dello sconto, delle forniture richieste ed effettivamente eseguite nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le forniture effettivamente eseguite.

Per l'intera durata della fornitura non è prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in sede di gara (percentuale di sconto).

## **Articolo 3 – Condizioni generali e particolari - norme regolatrici dell'accordo quadro**

Per l'attuazione del presente accordo quadro si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari, tecniche e procedurali, che disciplinano l'esecuzione dei contratti pubblici e in particolare, per quanto attiene agli aspetti procedurali:

- il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche e integrazioni, nel prosieguo chiamato "Codice";
- il D.lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la L. n. 136/2010 "norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari".

L'operatore economico affidatario con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

In relazione alla specificità del presente accordo quadro, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto del - D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 (in Gazz. Uff., 14 marzo 2014, n. 61) in Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

## **Art. 4 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**

In caso di discordanza tra le norme legislative e regolamentari, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- 2) contratto di accordo quadro stipulato in forma pubblica;
- 3) documenti ed elaborati allegati al presente accordo quadro.

Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di indicazioni relative a particolari della prestazione da eseguire secondo quanto comunque rilevabile da altri elaborati di progetto esecutivo, anche in scala minore, e/o dal contratto o indicati nel capitolato speciale d'accordo quadro.

In tale eventualità, compete al Responsabile del procedimento sentito il Direttore dell'esecuzione se diverso, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi, fermo restando il diritto dell'operatore economico affidatario, in caso di ritardo, di formulare tempestivamente le proprie osservazioni o contestazioni secondo le procedure disciplinate dalle norme regolatrici dell'accordo quadro.

## **Art. 5 - Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro**

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dalla Dott.ssa Angela Nutini, Largo Brambilla, 3, 50134 Firenze, e-mail: [dss@pec.unifi.it](mailto:dss@pec.unifi.it) in qualità di Responsabile Amministrativo del DSS ai sensi degli artt. 272 e 273 del Regolamento. Le funzioni di Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro saranno svolte dalla Prof.ssa Romina Nassini telefono 0552758130, e-mail [romina.nassini@unifi.it](mailto:romina.nassini@unifi.it).

## **Art 6 – Responsabile del servizio/fornitura**

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, l'operatore economico affidatario ha l'obbligo di indicare per iscritto, alla stazione appaltante il nominativo dell'incaricato di Responsabile dell'accordo quadro, che deve essere dipendente dell'operatore economico affidatario. Detto Responsabile costituirà il referente principale per la stazione appaltante: pertanto deve essere presente e reperibile, ogni giorno non festivo, dalle ore 9.00 alle ore 16.00. A tale scopo l'operatore economico affidatario, oltre al nominativo, dovrà fornire specifica indicazione di reperibilità.

## **Art. 7 Consegna della fornitura**

La fornitura potrà essere anticipata per ragioni di urgenza nelle more della stipula del contratto ex art. 32 comma 8 D.lgs 50/2016.

Il direttore dell'esecuzione redige, in contraddittorio con l'operatore economico affidatario, apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso di consegna in via d'urgenza, l'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, nonché copia della polizza d'assicurazione di cui al presente capitolato a copertura dei danni che possano derivare alla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'opere e impianti e che assicuri la stazione appaltante medesima nei riguardi della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione. Il maggiore costo per la consegna al di fuori dei normali invii settimanali sarà a carico del richiedente e può essere valutata solo al momento.

In caso di mancata stipula del contratto il direttore dell'esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.

## **Art. 8 - Termini per la esecuzione della fornitura**

Il DSS raccoglie le richieste provenienti dal proprio personale docente e ricercatore, ed inoltra all'aggiudicatario – con cadenza settimanale - con unico invio, i buoni d'ordine ricevuti nel periodo. Tale invio verrà effettuato – di norma – entro le ore 12 del martedì per i topi e ratti in consegna il giovedì della stessa settimana, mentre per le cavie entro le ore 12 del giovedì della settimana precedente la consegna.

La consegna degli animali ordinati, dovrà avvenire entro le ore 12 del giovedì seguente all'indirizzo: Viale Pieraccini 6, 50139 Firenze, Centro Polifunzionale CUBO.

Per il mantenimento delle colonie verranno concordate quantità e periodi con il docente interessato e la fatturazione sarà mensile. La consegna delle colonie viene effettuata entro le ore 12 del giovedì precedente al giovedì di consegna

La dimensione ed il numero delle scatole filtro per la consegna degli animali, verrà comunicata prima dell'emissione dell'ordine.

L'aggiudicatario, a fronte di tale invio, si impegna ad inviare conferma dell'ordine entro le 24 ore dall'invio.

In caso di invio di ordini urgenti e non rientranti nei termini sopra indicati, le parti si accorderanno di volta in volta per le specifiche della consegna.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 113 bis, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l'applicazione di penali, stabilite nella misura giornaliera compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10 per cento dell'importo netto del contratto, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Qualora il contratto preveda la esecuzione articolata in più parti, in caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti, le penali si applicano ai rispettivi importi.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio della prestazione e della regolare e continuativa conduzione, le cause imputabili ad inadempimento dell'appaltatore nella predisposizione dei documenti amministrativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

#### **Art. 9 - Sicurezza**

I costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non soggetti a ribasso in fase di gara, sono pari a 0 (zero), in quanto in relazione all'oggetto e alle modalità di esecuzione delle prestazioni non si ravvisano rischi da interferenze.

Non è pertanto necessaria la redazione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza" (DUVRI)

#### **Art. 10 – Subappalto**

In considerazione della specificità e peculiarità delle prestazioni oggetto di appalto non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 11 - Cauzione definitiva**

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo dell'accordo quadro, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Tale cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 103 del codice, è fornita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'accordo quadro, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

#### **Art. 12 - Garanzie, danni e assicurazione obbligatoria**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del contratto oggetto del presente capitolato, nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà produrre assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, decorrente dalla data di inizio del contratto e fino alla emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni con un massimale minimo di € 500.000,00.

L'operatore economico è altresì tenuto alle garanzie per la difformità ed i vizi. Rimane inoltre a carico dell'operatore economico aggiudicatario la garanzia per le difformità ed i vizi delle forniture non riconosciuti e non riconoscibili in fase di verifica di conformità.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà dimostrare prima dell'inizio dell'esecuzione e comunque prima della stipula del contratto la sottoscrizione dell'assicurazione in questione. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà per l'operatore economico aggiudicatario la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

#### **Art. 13 Assicurazioni obbligatorie del personale**

Tutto il personale impiegato dall'operatore economico aggiudicatario dovrà risultare regolarmente assunto e assicurato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 18 co. 1 lett. u) del D.lgs. 81/2008 e s.m. e dell'art. 3 L. 136/2010 nell'ambito dello svolgimento dell'attività, tutti gli addetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e del committente ed inoltre dovrà operare nel rispetto delle normative vigenti in materia del rischio e della prevenzione infortuni. E' richiesto inoltre un comportamento corretto e di rispetto da parte del personale dell'operatore economico aggiudicatario e che in ogni caso sia tale da non ostacolare le normali attività della stazione appaltante. La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento e la sostituzione di quei soggetti, ivi compreso il responsabile del servizio, che dovessero risultare non idonei e comunque non graditi dalla stazione appaltante.

#### **Art. 14 Pagamenti, contabilizzazione e liquidazione**

Il pagamento del corrispettivo, subordinato all'emissione di regolare fattura nonché all'accertamento da parte del RUP della regolare esecuzione, sarà corrisposto in base a ciascun

buono d'ordine emesso; le prestazioni saranno liquidate previa verifica della buona esecuzione dei servizi eseguiti e oggetto di fatturazione.

Le fatture, emesse in formato elettronico, dovranno pervenire intestate al DSS (codice IPA univoco **XCK50I**), in quanto Dipartimento che emette i buoni d'ordine.

La stazione appaltante procederà, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale (certificato DURC).

Le fatture sono soggette al regime dello "split payment" ai sensi della L. 190/2014, art. 1 co. 629, lett.b).

Le fatture che saranno emesse dovranno obbligatoriamente e tassativamente riportare quanto indicato negli ordini, nonché le seguenti specificazioni:

- gli estremi del buono d'ordine e delle successive richieste e/o integrazioni;
- Codice CIG unico;
- le voci delle singole forniture effettuate;
- i quantitativi richiesti da ciascun ordine;
- i rispettivi prezzi unitari, al netto del ribasso offerto, con riferimento preciso al Capitolato, all'offerta economica e alle voci esplicitate nell'ordine o successive lettere d'integrazione inerenti.

Nel caso di contestazione da parte dell'Università, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all'Accordo Quadro o al singolo ordinativo, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

-

#### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Accordo Quadro è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'Aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario procederà, quale condizione per consentire all'Università il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione dell'affidamento oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

#### **Art. 16 - Varianti - Adeguamento e revisione dei prezzi**

Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che il direttore dell'esecuzione ritenga opportune per il buon esito del servizio, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

#### **Art. 17 - Sospensioni**

E'ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto, su ordine del direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi previste. Per la sospensione dell'esecuzione del contratto, di qualunque durata, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

### **Art. 18 - Cessione dell'accordo quadro**

È assolutamente vietato, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro, la cessione totale o parziale, sotto qualsiasi forma, dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

### **Art. 19 - Cessione del credito**

Non è ammessa la cessione dell'accordo quadro, in tutto o in parte, salvo quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

In ogni caso, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al soggetto esecutore non avranno effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la risoluzione ipso jure dell'accordo quadro, con escussione della garanzia prestata e salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della stazione appaltante.

### **Art. 20 – Recesso**

La Stazione appaltante potrà recedere in qualunque tempo dall'accordo quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 cod. civ., con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

In ogni caso l'operatore economico aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura a favore della Stazione appaltante.

Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'accordo quadro.

### **Art. 21 Cause di risoluzione dell'accordo quadro**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere l'accordo quadro nei casi e con le modalità e conseguenze indicati all'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, l'Università ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del contratto;
- mancato avvio dell'esecuzione delle prestazioni nei termini stabiliti contrattualmente;
- manifesta incapacità/inidoneità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione o sospensione delle prestazioni senza giustificato motivo;
- gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dei servizi e delle prestazioni tanto da recare all'Ateneo pregiudizio;
- applicazione, nell'arco di un anno, di un numero di penali superiore a 10 (dieci);
- grave inadempimento delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento riguardanti tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni affidate;
- mancato adempimento, o mancato adempimento nei termini previsti, delle prestazioni offerte dall'Affidatario in sede di gara;
- interruzione dell'efficacia o mancato tempestivo reintegro, in ipotesi di escussione, della cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- perdita, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara;
- cessione anche parziale del contratto;
- mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione degli obblighi di comportamento e mancato rispetto del codice etico o gravi comportamenti posti in essere dagli incaricati dell'Aggiudicatario;

- in caso di utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'aggiudicatario sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati, in particolare per quanto attiene al rispetto della privacy così come disposto dal D.lgs 196/2003;
- ogni altra ipotesi prevista dalla legge quale causa di risoluzione del contratto;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Prima della determinazione di risoluzione, ove possibile in relazione alla causa giustificativa, l'Università instaurerà un contraddittorio con l'Aggiudicatario mediante trasmissione di comunicazione di Posta Elettronica Certificata, concedendo un breve termine per la presentazione di eventuali osservazioni/controdeduzioni e/o per consentire l'adempimento delle prestazioni non correttamente eseguite. Decorso il suddetto termine, l'Università, in ipotesi di inesatto adempimento o qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, potrà procedere con la risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario.

Ove si verificano inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio mediante affidamento ad altro operatore economico.

Qualora si addivenga alla risoluzione dell'Accordo Quadro, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **Art. 22 - Foro di competenza ed esclusione clausola compromissoria**

Per tutte le controversie traenti origine dall'esecuzione del contratto è competente il Foro di Firenze.

E' esclusa la clausola compromissoria.

#### **Art. 23 - Spese dell'accordo quadro e oneri fiscali**

Tutte le spese, imposte, oneri fiscali e tributari (es. imposta di bollo, imposta di registro, spese copie, ecc.) da sostenersi per la redazione, la stipulazione e l'eventuale registrazione del contratto e relativi allegati sono a carico dell'Aggiudicatario.

#### **Art. 24 - Stipula del contratto in forma elettronica**

Ai sensi art. 32 c.14 d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica, sottoscritto dalle parti con firma digitale;

#### **Art. 25 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 i dati forniti dagli operatori economici vengono raccolti e trattati dall'Università degli Studi di Firenze per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula dell'accordo quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'accordo quadro medesimo.

Gli operatori economici sono tenuti a fornire i dati all'Università degli Studi di Firenze, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere l'operatore economico alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati oggetto di trattamento sono dati personali comuni e dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo dell'accordo quadro.

Le attività di trattamento dati collegate ai servizi oggetto della procedura di appalto comporteranno il trattamento di dati personali e categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR.

L'Università degli Studi di Firenze provvederà a disciplinare i rapporti in materia di protezione dei dati con l'aggiudicatario, con separato atto nel rispetto delle previsioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).

Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto.

Le informazioni sulla politica dell'Ateneo relativa al trattamento dei dati sono reperibili sul sito <https://www.unifi.it/p11363.html>

#### **Art. 26 - Patto di integrità**

Ciascun concorrente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Ciascun soggetto dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il sottoscritto soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze.

#### **Art. 27 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro**

Sono allegati al presente Capitolato, formandone parte integrante ed inscindibile i seguenti documenti:

a) Listino prezzi 2022 Charles River Laboratories Inc. - Filiale italiana